

CAPITOLATO SPECIALE

TUTELA LEGALE

DEPUTAZIONE TEATRALE
TEATRO MARRUCINO
VIA C. DE LOLLIS,10
66100 CHIETI
P.IVA 00098000698

Lotto 4

EFFETTO CONTRATTO : ORE 24:00 DEL 31.10.2016
SCADENZA CONTRATTO: ORE 24:00 DEL 31.10.2019

INDICE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI NORMATIVE

- ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- ART. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI
- ART. 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 1.4 VARIAZIONE DEL RISCHIO
- ART. 1.5 RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 1.6 DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 1.7 PAGAMENTO DEL PREMIO
- ART. 1.8 PERSONE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL PREMIO
- ART. 1.9 REGOLAZIONE DEL PREMIO
- ART. 1.10 ONERI FISCALI
- ART. 1.11 FORO COMPETENTE
- ART. 1.12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO
- ART. 1.13 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
- ART. 1.14 PREVALENZA
- ART. 1.15 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
- ART. 1.16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 1.17 TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 1.18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

CONDIZIONI DI GARANZIA

- ART. 2.1 MASSIMALE
- ART. 2.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 2.3 GARANZIE
- ART. 2.4 ESCLUSIONI
- ART. 2.5 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
- ART. 2.6 ESTENSIONE TERRITORIALE
- ART. 2.7 SCELTA DEL LEGALE

DEFINIZIONI

CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero l'Ente indicato nella Scheda di Polizza, se assicurato con la presente polizza ed i soggetti appartenenti alle categorie individuate nel contratto.
SOCIETÀ	l'Impresa che presta l'assicurazione
SINISTRO O CASO ASSICURATIVO	il verificarsi del fatto - cioè la controversia - per la quale è prevista l'assicurazione.
DURATA E/O PERIODO DI VALIDITA' DELLA POLIZZA	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.
PERIODO DI EFFICACIA	Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate in polizza.

CONDIZIONI NORMATIVE

ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo.

ART. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 C.C..

ART. 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.4 VARIAZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo, tuttavia, quanto previsto al 2° comma del precedente Art. 1.1

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 1.5 RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

ART. 1.6 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di anni tre giorni sessantuno con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.10.2016 e scadenza al 31.10.2019.

Il contratto è soggetto a frazionamento annuale, con scadenza al 31 ottobre di ogni anno.

Si conviene tuttavia che le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno **150** (centocinquanta)

giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale. La prima scadenza annuale è quella del 31.10.2017.

È facoltà della Contraente chiedere alla Società, la quale si impegna a concedere senza opporre eccezione alcuna, con comunicazione da inviare entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza naturale del contratto, una proroga del contratto, alle medesime condizioni tecnico-economiche, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni al fine di espletare tutte le procedure di una nuova gara.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate prima di tale data.

ART. 1.7 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro **30** (trenta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga) entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza.

Trascorsi i termini sopra indicati, incluso la prima rata di premio, la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18.01.2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamate.

ART. 1.8 PERSONE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Si assicurano:

Categoria	Numero Persone	Premio Lordo per ass.to	Premio lordo annuo
Ente	SI		
Amministratori	4		
Dipendenti	11		

Il numero degli assicurati ha carattere indicativo e viene utilizzato per contabilizzare il premio minimo ed acquisito anticipato annuo. La variazione del numero degli Assicurati, in aumento o decremento, verificatasi nel corso della vigenza contrattuale, come risultante dagli atti dell'Ente, non ha riflessi in termini di prestazione della copertura assicurativa che viene comunque garantita dalla Società salvo la regolazione del premio di cui all'articolo 1.9.

ART. 1.9 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Non è prevista alcuna regolazione premio

ART. 1.10 ONERI FISCALI

Le spese di bollo, di tasse, imposte e contributi dipendenti dal presente contratto sono a carico dell'Assicurato.

ART. 1.11 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro in cui ha sede l'Assicurato.

ART. 1.12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettere o e-mail alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia a cui è stata assegnata la polizza.

ART. 1.13 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza, dalle sue appendici e per quanto non precisato in esse, dalle norme di legge.

ART. 1.14 PREVALENZA

Le norme contenute nella presente polizza e nel Capitolato Generale d'Oneri derogano e prevalgono, in caso di contrasto, sulle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 1.15 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro 30 (trenta) giorni di ogni scadenza semestrale, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire alla Contraente tutti i dati afferenti l'andamento del rischio riferito al periodo trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, allegando un file excel con l'elenco di tutti i sinistri incluso le seguenti informazioni:

- numero di sinistro;
- data di accadimento;
- data di denuncia;
- tipologia di evento;
- importo liquidato o riservato;
- stato della pratica (aperto, senza seguito, vertenza).

Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dall'Amministrazione contraente dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.

ART. 1.16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere indennizzato per i rischi per i quali è stipulato il contratto assicurativo.

ART. 1.17 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Legge 196/03, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 1.18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 2.1 MASSIMALE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- € 20.000,00 per singolo assicurato
- € 40.000,00 per sinistro, qualunque sia il numero di assicurati coinvolto nell'evento
- € 100.000,00 per annualità assicurativa

ART. 2.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società garantisce, il pagamento di tutte le spese, fino alla concorrenza del massimale di garanzia convenuto, di consulenza, perizia, assistenza, patrocinio e difesa, giudiziali e stragiudiziali (comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza), per fatti o atti direttamente connessi o attribuiti nell'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, relativamente all'Ente stesso e all'attività prestata presso la Deputazione Teatrale Teatro Marrucino, dalle persone indicate all'Art.1.8 (Persone Assicurate e determinazione del premio) delle Condizioni Normative del presente contratto .

ART. 2.3 GARANZIE

La garanzia è operante per le spese rese necessarie per:

- a) ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato, nell'esercizio della sua attività, alla persona o alle cose per fatto colposo di terzi;
- b) le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. nr. 81/2008 e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) le violazioni alla Legge nr. 196/2003, a condizione che il Titolare abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante;

Relativamente al punto b) ed al punto c), gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

L'operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

1. sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
2. insussistenza di conflitto d'interessi con l'Ente di appartenenza;
3. necessità per il Contraente di tutelare i propri interessi o diritti.

- d) proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e / o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 2.5 – *Inizio e termine della garanzia* - si conviene che, ai fini delle garanzie previste dai commi b),c),d) del presente art.2.3, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

Sempre con riferimento ai commi b),c),d) del presente art. 2.3, la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto e si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate alla presente polizza, o loro dimissioni dall'ente assicurato;

La garanzia è inoltre operante relativamente alle spese rese necessarie per:

- Sono garantite all'Ente Contraente le spese dovute dallo stesso come rimborso delle parcelle legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto in caso di definitivo proscioglimento.

Fermo restando l'obbligo per l'Ente di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviatosi a carico del Dipendente/Amministratore, il quale deve necessariamente informarne l'Ente di appartenenza tempestivamente, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Ai fini dell'insorgenza del caso assicurativo resta fermo il riferimento all'Art. 2.5 delle presenti Condizioni Generali di assicurazione.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 2.4 - Esclusioni lettera "b".

- e) resistere ad azioni risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove ai sensi dell'art. 1917 del Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore della Responsabilità Civile. L'intervento della società è comunque subordinato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile;
- f) Difesa Penale per delitti e contravvenzioni per fatti o atti avvenuti a causa dell'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, anche relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

L'operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

1. sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
2. insussistenza di conflitto d'interessi con l'ente di appartenenza;
3. necessità per il contraente di tutelare i propri interessi o diritti.

ART. 2.4 ESCLUSIONI

Le garanzie della presente polizza non sono operanti quando la controversia:

- a) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;

- b) l'ambito fiscale ed amministrativo salvo quanto previsto in garanzia dalle condizioni di polizza;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari, assimilabili a sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;
- l) nei casi di violazione degli Artt. n. 186, guida sotto l'influenza dell'alcool, n. 187, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e n. 189, comma 1, comportamento in caso d'incidente, del Nuovo Codice della Strada;
- m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
- n) per fatti dolosi delle persone assicurate.

ART. 2.5 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia assicurativa viene prestata per le procedure legali che hanno inizio durante il periodo di efficacia del contratto, nelle quali sono coinvolti gli Assicurati, a condizione che tali procedure siano conseguenza di comportamenti posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto del contratto stesso, fermo restando che i comportamenti di cui sopra siano sconosciuti all'Assicurato ed al Contraente all'atto della stipula del contratto.

La garanzia è altresì operante nei successivi 2 anni dalla scadenza del presente contratto, anche nel caso in cui, all'insorgenza del procedimento legale, l'Assicurato risulti aver cessato le proprie funzioni presso l'Ente.

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

ART. 2.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i fatti o gli atti accaduti nei territori della U.E.

Per la responsabilità amministrativa, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino

ART. 2.7 SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di propria fiducia nell'ambito territoriale della Corte d'Appello ove ha sede l'ufficio giudiziario competente.

Sono a carico della Società, onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e/o processuali comprese quelle di perizie e testimoniali, spese di controparte in caso di soccombenza dell'Assicurato, nonché tutte le spese avversarie.

La Società provvederà direttamente al pagamento di tali spese, manlevando il contraente da ogni onere in tal senso.
